

GIORGIO CAMPANINI

LA LIBERTÀ POLITICA E LE SUE GARANZIE NEL PENSIERO DI ANTONIO ROSMINI

La categoria di libertà sta al centro del pensiero di Antonio Rosmini: come libertà etica, come libertà religiosa, come libertà politica. L'intera opera rosminiana, dalle *Cinque piaghe* alla *Teodicea*, può essere letta come una sorta di prolungata meditazione sulla libertà (1).

Affrontare il problema della libertà in Rosmini equivale dunque, sotto questo aspetto, a ripercorrere pressoché tutta la sua opera: obiettivo, questo, che esula evidentemente dalle presenti riflessioni, che si propongono invece un intento assai più modesto e limitato, quello cioè di affrontare il problema della libertà in Rosmini in una prospettiva politica e nel contesto di un «classico» dibattito interno alla filosofia politica dell'Ottocento, quello della «naturalità» o della «innaturalità» dei rapporti di dominio e di signoria. Centralità della categoria di libertà e definizione di un complesso sistema di garanzie - etiche, giuridiche, religiose - della libertà sono i due poli attorno ai quali ruota, su questo tema, il pensiero rosminiano.

(1) Per questa ragione è pressoché impossibile offrire indicazioni bibliografiche su questo tema che non siano ripetitive dell'intera bibliografia. Ci limiteremo pertanto a segnalare alcuni studi specifici, e cioè A. M. TRIPODI, *Il problema della libertà in Rosmini*, Città Nuova, Roma, 1976 e C. BERGAMASCHI, *L'essere morale nel pensiero filosofico di Antonio Rosmini*, Centro internazionale di studi rosminiani - La Quercia, Stresa-Genova, 1982. Per un inquadramento di insieme sia consentito rinviare all'apparato critico posto a conclusione di G. CAMPANINI, *Antonio Rosmini - Il fine della società e dello Stato*, Studium, Roma, 1988. Per un orientamento generale si vedano le rassegne di P. P. OTTONELLO, *L'Ottocento*, in «Filosofia oggi», 1987, n. 44, pp. 605-628 (in particolare, pp. 615-17) e di C. VASALE, *Antonio Rosmini*, in *Grande antologia filosofica - Aggiornamento bibliografico*, vol. XXXIV, Marzorati, Milano, 1985, pp. 401-442.

OLTRE HALLER E HEGEL

La concezione rosminiana della libertà politica è costruita attraverso una ripresa, ed un superamento, di due importanti teorie ottocentesche, orientate l'una nel senso dell'accentuazione della categoria di sottomissione (Haller), l'altra nel senso dell'affermazione del primato finale della libertà, riferito tuttavia non solo e non tanto ai singoli individui ma allo Stato (Hegel). Se molteplici sono le fonti del pensiero politico rosminiano, Haller da un lato ⁽²⁾ e Hegel dall'altro rappresentano un essenziale referente della sua riflessione, fortemente condizionata appunto dalla letteratura di lingua tedesca, la cui influenza era ovviamente particolarmente avvertita nell'allora Trentino asburgico.

Colta nella sua essenza, la teoria politica di Haller si basa sulla perifericità della categoria di libertà (non del tutto esclusa, in linea di principio, ma sempre assoggettata al beneplacito del sovrano, l'unico che gode di una reale libertà illimitata) e sulla centralità, invece, della categoria di dominio, e dunque di sottomissione. Per Haller, infatti, «ogni uomo è, fin dall'infanzia, suddito, e nessuno nasce libero ed eguale nei diritti». Il passaggio dall'infanzia alla maturità non implica un cammino ascensionale dalla dipendenza all'autonomia, ma solo che «cambiano i legami e i superiori»: nulla di più «naturale», dunque, che la sottomissione di un uomo ad un altro uomo; la distinzione tra la sfera del «dominio» e quella della «dipendenza» è insieme naturale e immodificabile, e dunque non vi è nella società spazio alcuno per l'esplicazione dei diritti di libertà salvo quelli che siano benevolmente riconosciuti dal titolare della sovranità ⁽³⁾.

Quanto a Hegel, è noto che il suo edificio di pensiero ha come culmine la libertà, che tuttavia trova nel rapporto fra «servo» e «padrone» un momento in qualche modo necessario; anche il padrone, infatti, ha

⁽²⁾ Per un'analisi del rapporto Haller-Rosmini cf. in particolare M. SANCIPRIANO, *Il pensiero politico di Haller e di Rosmini*, Marzorati, Milano, 1968. Non va per altro dimenticato l'apporto dei filosofi e politologi romantici austriaci, e in particolare di A. Müller e F. v. Baader: sul punto cf. G. AMBROSETTI, *Rosmini e il romanticismo politico e giuridico austriaci*, in AA. VV., *Rosmini e il rosminianesimo nel Veneto*, Mazziana, Verona, 1970, pp. 87-111.

⁽³⁾ KL. v. HALLER, *Restauration des Staats-Wissenschaft*, (1816-1834), tr. it. *La restaurazione della scienza politica*, voll. tre, UTET, Torino, 1963 e ss. (cf. in particolare vol. I, pp. 395, 385, 38 e passim). Per un inquadramento della categoria di dominio nel pensiero della Restaurazione in generale e di Haller in particolare, cf. G. CAMPANINI, *Potere politico e immagine paterna*, Vita e Pensiero, Milano, 1985, pp. 27 ss.

bisogno di essere «riconosciuto» dal «servo»; la coscienza di sé che il signore acquisisce è «mediata da un'altra coscienza», appunto quella del servo. Alla fine il rapporto tra servo e padrone esce dalla sfera della pura negatività, del puro dominio o della pura dipendenza, per farsi dialettico, come momento della piena acquisizione della coscienza di sé da parte del padrone che, proprio attraverso il rapporto con il servo, «viene attuando il suo essere-riconosciuto da un'altra coscienza». Anche la «coscienza servile», è, alla fine, portatrice di una sua «verità» ed è, alla fine, «autocoscienza». Quella del servo è una «libertà ancora irretita entro la schiavitù», ma è pur sempre una forma embrionale di libertà ⁽⁴⁾. Non esiste, in altri termini, per Hegel, la signoria assoluta né la servitù assoluta; e fra servo e padrone vi è pur sempre *un rapporto*, se non fra eguali, certo fra persone che si pongono in una relazione di potenziale reciprocità, e dunque di socialità.

Nonostante i suoi limiti, quella fra padrone e servo è pur sempre una relazione sociale (e non un semplice dato di fatto «naturalistico»), realizzata attraverso una sorta di scissione interiore fra l'uomo come «essere naturale» e come «spirito». Rapporto di dominio, quello fra servo e padrone resta pur sempre una relazione ⁽⁵⁾.

Per Hegel, a differenza che per Haller, il rapporto di dominio non è «naturale» ma esclusivamente storico, fino a quando, nel regno dello Spirito assoluto, tanto il padrone quanto il servo realizzeranno la loro piena libertà; ma rimane il fatto che l'uomo «in quanto essere naturale» è in qualche modo «atto alla schiavitù» ⁽⁶⁾; ma all'interno di questa «natura» incline e quasi condannata alla soggezione si fa strada il germe di libertà che porterà, alla fine, al riconoscimento del valore della persona

⁽⁴⁾ G. F. G. HEGEL, *Die Phänomenologie des Geistes*, tr. it. a cura di E. De Negri, *Fenomenologia dello spirito*, La Nuova Italia, Firenze, 1979³ (cf. in particolare le pp. 153 ss.).

⁽⁵⁾ G. F. G. HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, tr. it. a cura di E. MESSINEO, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Laterza, Bari, 1974⁵, pp. 77 ss.). Hegel distingue l'uomo come «concetto» e l'uomo come «essere naturale», affermando che solo sotto questo secondo profilo egli può essere schiavo; ne consegue che nella relazione padrone-servo soltanto il primo può realizzarsi nella sua compiutezza di persona, che si esprime nella libertà. Ma, anche se asimmetrico (di qui la libertà, di lì l'illibertà) quello fra schiavo e padrone resta pur sempre, per Hegel, un rapporto.

⁽⁶⁾ *Filosofia del diritto*, op. cit., p. 77. Contro la dicotomia hegeliana fra servo e padrone prende posizione, in M. HORKHEIMER, *Studien über Autorität und Familie (1936)*, tr. it. *Studi sull'autorità e la famiglia*, UTET, Torino, 1974, H. MARCUSE (cf. la parte di «Storia delle idee», in op. cit., pp. 129 ss.).

e dunque al regno della libertà; di una libertà che tuttavia è piena e «vera» soltanto nello Stato (?).

LA LIBERTÀ IN ROSMINI

Proprio su questo problema della «naturalità» della libertà Rosmini si distacca nettamente tanto da Haller quanto da Hegel. Per il Roveretano la persona non «diventa» libera alla fine di un lungo travagliato processo che muove dalla servitù, e nemmeno è per sempre condannata alla soggezione; ma, al contrario, è nativamente libertà in quanto «la persona è il diritto», e il diritto è strutturalmente libertà⁽⁸⁾.

La libertà è costitutiva dell'uomo, è data alla persona, irrevocabilmente, una volta per sempre. Non si può dunque ipotizzare - metafisicamente, se non storicamente - una stagione della schiavitù alla quale farebbe seguito, dopo un lungo travaglio, la stagione della libertà. Rosmini non si preoccupa tanto di analizzare i condizionamenti negativi posti all'esercizio della libertà (anche se questa attenzione, in più luoghi, non manca, e diffusa è la preoccupazione di rimuovere gli ostacoli che di fatto si frappongono all'esercizio della libertà) quanto piuttosto di fondare teoricamente la persona come libertà. Strutturalmente libero, l'uomo può essere assoggettato - ma *solo di fatto*, mai di diritto - ad un altro uomo, e dunque diventare, da soggetto, quasi «oggetto»; ma l'instaurazione di questo dominio ripugna alla natura profonda dell'uomo. La persona, infatti, è sin dall'inizio costituita come soggetto del tutto autonomo e indipendente e dunque «niente può stare sopra al principio personale, niente può stare sopra a quel principio che opera di sua natura dietro un Maestro e Signore di dignità infinita»; cosicché la persona è «principio naturalmente supremo di maniera che niuno ha diritto di comandare a quello che sta ai comandi dell'infinito»⁽⁹⁾.

Da questa affermazione Rosmini fa derivare un'importante conse-

(?) *Filosofia del diritto*, p. 77.

(8) «La persona dell'uomo è il diritto umano sussistente», afferma Rosmini, e la persona è quindi la «essenza del diritto» (A. ROSMINI, *Filosofia del diritto* (1841-1843), ediz. a cura di R. ORECCHIA, CEDAM, Padova, 1969, vol. I, n. 49, p. 191). Nella vasta letteratura sulla concezione rosmينiana del diritto si vedano in particolare F. BATTAGLIA, *La filosofia del diritto in Rosmini*, Giuffrè, Milano, 1981 e G. CAPOGRASSI, *Il diritto secondo Rosmini* (1940), ora in *Opere*, Milano, 1959, vol. IV, pp. 323-353.

(9) *Filosofia del diritto*, ediz. cit., n. 52, p. 192.

guenza, quella della intrinseca «antigiuridicità» di ogni rapporto di dominio; se infatti «la persona è attività suprema per natura sua, egli è manifesto che si dee trovare nell'altre persone il dovere morale corrispondente di non lederla, di non fare pure un pensiero, un tentativo, volto a offenderla e sottometterla, spogliandola della sua suprema natura»⁽¹⁰⁾.

Ne consegue - come osserva in altro luogo lo stesso Rosmini - che «acciocché... una unione di uomini si possa dire società, ella dee venir composta di più persone *in quanto persone*; né può dirsi società quella, nella quale una sola persona fosse fine... La società di servitù e di signoria non è dunque vera società... Le persone, fra le quali passa il rapporto di signore e di servo... hanno fra loro un cotal muro di divisione, che l'una è persona, e l'altra è cosa: e persone e cosa son di sì opposta natura, che *non possono formare insieme un solo corpo morale*»⁽¹¹⁾.

Da queste premesse teoretiche deriva una serie di importanti conseguenze in ordine alla categoria di «dominio» e alla sua presunta «naturalità» (sia intesa essa come «natura assoluta», alla Haller, o come «natura storica», alla Hegel).

La prima conseguenza è che il rapporto fra servo e padrone è anti-giuridico, anzi *inesistente come rapporto*: «la dipendenza dal dominio di un signore è *contro la natura della società*, è una specie di irregolarità, un elemento eterogeneo alla società»⁽¹²⁾. La soggezione di un uomo ad un altro uomo è espressione di un mero dato di fatto non di una vera relazione sociale, poiché questa presuppone l'esistenza di due esseri egualmente liberi e responsabili, mentre nel rapporto fra servo e padrone questa premessa vien meno - essendo una delle parti ridotta a cosa, «reificata», cessando dunque di essere autenticamente persona - così da dar luogo ad un rapporto che è fuori della società perché è insieme a-sociale e a-giuridico. Non si tratta dunque di forme di relazione parziale e imperfetta, suscettibili di essere assunte su un piano più elevato (come sembra pensare Hegel), ma di rapporti non giuridici, dato che la persona è insieme «diritto» e «libertà», e dove manca la libertà è assente anche il diritto.

La seconda conseguenza è che l'eventuale rapporto di soggezione che viene storicamente ad insaturarsi, ma solo in via di fatto, è strutturalmente estraneo alla natura profonda dell'uomo e non può privare nessun uomo della sua qualità di persona: «la persona... non vien meno nel

⁽¹⁰⁾ *Ibidem*.

⁽¹¹⁾ *Filosofia della politica*, a cura di S. COTTA, Rusconi, Milano, 1985, pp. 183-84, sottolineatura nostra.

⁽¹²⁾ *Filosofia del diritto*, ediz. cit. n. 130, p. 748; sottolineatura nostra.

servo» e dunque «la qualità di persona e quella di servo non sono che meri accidenti sopraggiunti alla natura umana»; quindi, chi è padrone è anche uomo, e chi è servo è anche uomo»⁽¹³⁾. Nessuno è in linea di principio servo o padrone, né l'esistenza nella società di rapporti di soggezione altera la dignità di persona di ogni soggetto. Anzi, la società non può realizzarsi, nella sua pienezza, se non dopo l'abolizione dei superstiti rapporti di dominio, rapporti che, come si è visto, sono per Rosmini estranei alla natura profonda della persona e della società e anzi rappresentano di essa un turbamento, una «specie di irregolarità, un elemento eterogeneo»⁽¹⁴⁾.

AL DI LÀ DELL'ANTINOMIA FRA «SERVO» E «PADRONE»

In Rosmini avviene dunque il superamento dell'antinomia fra «servo» e «padrone» presente sia in Haller sia in Hegel, anche se risolta in modo diverso nell'uno e nell'altro. Il riferimento, per lo più implicito ma talora esplicitato da eloquenti citazioni tanto di Haller quanto di Hegel, a questi due rappresentativi pensatori dell'area di lingua tedesca mostra quanto il pensiero di Rosmini si sia costruito attraverso un continuo, anche se non sempre vistoso, confronto con le menti più alte del suo tempo.

Nei confronti di Haller, Rosmini opera il definitivo superamento dei rapporti di dominio, mostrandone la «innaturalità» e dunque la arti-

⁽¹³⁾ *Filosofia del diritto*, op. cit., II, n. 180, p. 765; II, n. 186, n. p. 767.

⁽¹⁴⁾ *Ibid.* Per riprendere una terminologia largamente utilizzata un secolo più tardi dalle correnti personalistiche più vicine all'esistenzialismo, e in particolare da E. Mounier (cf. *Introduction aux existentialismes*, 1947, tr. it. *Gli esistenzialismi*, Ecumenica, Bari, 1981) si potrebbe parlare di una «società autentica», nella quale i rapporti di dominio devono essere e sono di fatto esclusi; e di una «società inautentica», nella quale i rapporti di dominio permangono, ma che appunto per questo è una società imperfetta e, al limite, «anonima» e dunque «non-società». Vi è sotto questo profilo una sotterranea continuità fra il «personalismo» rosminiano e le correnti personalistiche contemporanee, per un inquadramento delle quali cf. A. RIGOBELLO, *Il personalismo*, Città Nuova, Roma, 1975 e A. Pavan - A. Milano (a cura di), *Persona e personalismi*, Dehoniane, Napoli, 1987. La forte accentuazione personalistica della struttura della società fa sì che, per Rosmini, se vi fossero soltanto «servi» e «padroni», se cioè tutti i rapporti sociali fossero rapporti di dominio o di soggezione, la società cesserebbe idealmente di esistere, perché la categoria di persona, l'unica atta a fondare autentici rapporti sociali, si dissolverebbe tanto nei «dominatori» quanto nei «dominati», gli uni e gli altri incapaci di una vera e propria relazione sociale, come tale fondata sul reciproco riconoscimento della libertà.

ficiosità: la soggezione è, stutturalmente, fuori del diritto ed insieme fuori della storia ⁽¹⁵⁾.

Quanto a Hegel, la denuncia del carattere «non-sociale» del rapporto fra servo e padrone esclude ogni assunzione ed ogni inveroamento di quello che, alla fine, è per Rosmini un «non rapporto» (perché relazione presuppone personalità, eguaglianza, libertà). Negato in partenza il valore della persona, nessuna dialettica potrà recuperarla e reimmetterla nella storia. Vi è dunque un insuperabile vizio di origine in un meccanismo che dalla «non persona», e cioè dal servo e insieme dal padrone, entrambi negati in un rapporto che appare *strutturalmente* inautentico, pretenderebbe di transitare alla persona: dalla persona, infatti, non si transita; persone si è, o non si è. Ove la qualità di persona non è riconosciuta, e dove vien meno il rapporto fra persone libere ed eguali, si è fuori dell'orizzonte della socialità: il dominio dell'uomo sull'uomo appartiene al mondo delle cose (è il lato negativo della storia); non, realmente, al mondo degli uomini.

LE GARANZIE DELLA LIBERTÀ

Il discorso sulla radicale libertà della persona svolto da Rosmini potrebbe apparire astratto e, al limite, mistificatorio, perché tale, si potrebbe pensare, da non incidere sulla sostanza dei rapporti fra gli uomini, che permarrebbero in larga misura nell'orizzonte della categoria del dominio piuttosto che della relazione fra pari. In realtà il Roveretano, al di là dell'apparente asetticità delle sue formule, appare animato da una grande passione civile ed è, sotto molti aspetti, un autentico «riformatore sociale» (anche se non indulge mai a radicalismi del resto lontani dal suo quadro di pensiero e dal suo stesso temperamento): lo rivela chiaramente l'impegno che egli pone nel rivestire di forme concrete la tensione verso la libertà che anima la sua riflessione politica, e soprattutto le pagine migliori della *Filosofia del diritto*.

Dal pensiero politico di Rosmini è così deducibile una sorta di «si-

⁽¹⁵⁾ Si intravede qui - proprio attraverso il riconoscimento del faticoso cammino ascensionale degli uomini verso la libertà - il sostanziale ottimismo rosminiano, che rappresenta il retaggio forse più significativo della migliore stagione dell'illuminismo. Sul tema cf. AA. VV., *Rosmini e la storia*, Sodalitas-Spes, Stresa-Milazzo, 1986, e in particolare A. M. RASCHINI, *L'idea di progresso e Antonio Rosmini*, pp. 77 ss.; M. D'ADDIO, *Il problema della storia nel pensiero politico di A. Rosmini*, pp. 101 ss.

stema di garanzie» della libertà che si fonda su un triplice sostegno: etico, politico, religioso. La teoria della proprietà come riconoscimento di una sfera di autonomia non solo esteriore della persona; il costituzionalismo, e specificamente la figura del «tribunale politico» inteso come forma eminente di tutela giurisdizionale del diritto di *tutti* i cittadini (anche di quelli in ipotesi esclusi dal voto), l'affermazione dell'autonomia e della libertà della Chiesa, che è rivendicazione non solo e non tanto dei diritti della società religiosa quanto e soprattutto dei diritti dell'*uomo religioso* contro ogni visione assolutistica del potere: sono questi i tre pilastri sui quali si regge il complesso edificio concettuale posto da Rosmini a garanzia della libertà.

LIBERTÀ E PROPRIETÀ

La dottrina rosminiana sulla proprietà - più volte fatta oggetto di critiche a causa del suo presunto conservatorismo - ⁽¹⁶⁾ acquista il suo pieno significato soltanto alla luce della connessione che viene a stabilirsi fra proprietà e libertà. Per Rosmini, infatti, la proprietà non è il mero fatto di possedere e nemmeno il diritto a vedere protetti dalla legge i beni che si sono acquisiti e di cui si intende fruire, ma è essenzialmente *attività*: la cosa posseduta è, in realtà, non un attributo dell'oggetto, ma una forza del soggetto, è «una potenza di operare, come un aumento della mia libertà» ⁽¹⁷⁾. Privare la persona della proprietà legittimamente acquisita non significa semplicemente spogliarla di alcune cose esteriori ma privarla, in qualche modo, di una parte di sé, separarla dal suo naturale prolungamento, coartarla in una sua fondamentale moda-

⁽¹⁶⁾ Si veda in particolare D. ZOLO, *Il personalismo rosminiano*, Morcelliana, Brescia, 1963, secondo il quale «il diritto di proprietà privata... presenta nel pensiero rosminiano un fondamento utilitaristico che si colloca in una prospettiva sostanzialmente individualistica» (*op. cit.*, p. 246).

⁽¹⁷⁾ *Filosofia del diritto*, cit., I, n. 1906, p. 686. La libertà appare a Rosmini come un *diritto alle azioni*, la proprietà come un *diritto nelle azioni e nelle cose*, e dunque strettamente complementare rispetto alla libertà (*Ibid.*, p. 685).

⁽¹⁸⁾ *Filosofia del diritto*, I, n. 922, p. 405. Sulla teoria rosminiana della proprietà si vedano le acute riflessioni di J. M. TRIGEAUD, *De la personne à la propriété dans la philosophie juridique et politique d'A. Rosmini*, in «Rivista rosminiana», 1983, n. I, pp. 1-31. Trigeaud sottolinea fortemente come in Rosmini la proprietà non sia mero possesso di cose ma «attività» della persona, al punto che *la propriété participe de la liberté* (*art. cit.*, p. 11). Per una successiva ripresa del tema, v. P. MORANDO, *Il diritto di proprietà: Rosmini e la moderna legislazione*, in «Rivista rosminiana», 1987, n. 4, pp. 426-33.

lità di espressione. Proprio perché la proprietà rappresenta «l'unione e, se si vuol così, l'unificazione d'una cosa con una persona», spezzare questa unione significa sminuire la persona e la sua libertà⁽¹⁸⁾.

Sarebbe un banalizzarlo, ed anzi un fraintenderlo, la posizione rosminiana ridurla ad una difesa acritica e indiscriminata della proprietà esistente e dei rapporti di proprietà in atto in una determinata società; sia perché l'uomo ha reali diritti soltanto per quanto riguarda «l'uso delle cose», mentre «il diritto nella sostanza delle cose è tutto di Dio, che dà l'essere alle cose e loro li mantiene»; sia perché nessun uomo si confronta da solo con le cose e pertanto il diritto di proprietà implica sempre «una relazione... con altri uomini», essi pure titolari di un almeno potenziale diritto di proprietà⁽¹⁹⁾. La proprietà va difesa in quanto espressione dell'iniziativa, della creatività e, alla fine, della libertà dell'uomo, senza con questo essere assunta come realtà immutabile e immodificabile.

La dura polemica antisocialista di Rosmini⁽²⁰⁾ trova qui la sua fondazione teorica: con la sua concezione della proprietà privata il Roveretano si fa difensore non dei diritti dei proprietari ma dell'essere della persona, di quel suo «diritto nelle azioni e nelle cose» attraverso il quale la persona si realizza nella storia. Ma, ancora una volta, non si tratta di tutelare il «fare» dell'uomo e il puro prodotto del suo lavoro, ma l'essere profondo dell'uomo, la sua libertà. Rosmini non si addentra, né vuole addentrarsi, nella nascente «questione sociale» o nell'analisi delle sue cause e delle possibili vie della sua soluzione (è riscontrabile qui, del resto, un evidente limite del suo pensiero, quello rappresentato cioè dall'incapacità di misurarsi realmente con la nascente società industriale); ma da filosofo, anzi propriamente da metafisico, egli ha di mira esclusivamente l'individuazione degli spazi di libertà della persona: fra questi spazi essenziali da salvaguardare figura anche il rapporto con le cose, come campo di espressività e sfera di esplicazione della persona. Non sono evidentemente in gioco i *limiti* della proprietà - che Rosmini certo non esclude anzi chiaramente postula quando riafferma la tradizionale

⁽¹⁸⁾ *Filosofia del diritto*, ediz. cit., I, n. 1905, p. 685; I, n. 926, p. 406. Il diritto di proprietà deve, proprio per il suo carattere tendenzialmente universale, avere dei «limiti morali» (*Ibid.*, I, n. 937, p. 409).

⁽²⁰⁾ Sul tema cf. L. BULFERETTI, *Socialismo risorgimentale*, Einaudi, Torino, 1949, nonché AA. VV., *Rosmini e l'illuminismo*, Sodalitas-Spes, Stresa, Milazzo, 1988; ivi, in particolare, F. GENTILE, *Teoria politica, filosofia del diritto e scienza sociale nella critica di Antonio Rosmini al «Nuovo Cristianesimo»* (pp. 179-96). È appena il caso di sottolineare che la critica rosminiana riguarda il socialismo come «ideologia», non come possibile diversa organizzazione del sistema produttivo.

posizione cristiana della signoria ultima di Dio sulle cose - ma il suo *sensu* profondo, il suo legame inscindibile con la libertà. Sotto questo aspetto, escludere questo prolungamento della persona nel mondo porterebbe alla compressione di una componente essenziale della libertà.

IL «TRIBUNALE POLITICO»

Il secondo pilastro del grande edificio eretto da Rosmini a tutela della libertà è rappresentato dall'esplicito riconoscimento dei diritti civili e insieme dalla ricerca di strumenti concreti atti a garantirne a tutti il godimento, contro il ricorrente rischio del dispotismo. Esplicita, e dichiarata, è in questa prospettiva l'accettazione dei fondamentali diritti dell'uomo (anche se fuori dell'ottica individualistica che caratterizza le varie «Dichiarazioni dei diritti dell'uomo», ma senza tuttavia che ciò escluda il riconoscimento in linea di principio degli aspetti positivi di quelle Dichiarazioni) ⁽²¹⁾.

I principi fondamentali del costituzionalismo sono chiaramente accolti nelle pagine che la *Filosofia del diritto* dedica a questo tema ⁽²²⁾. Ma il luogo fondamentale in cui la tutela dei diritti di libertà è non solo teorizzata ma circondata da una serie di garanzie e di limiti è rappre-

⁽²¹⁾ Si colloca in questo contesto il complesso e controverso rapporto fra Rosmini e la rivoluzione francese, tema sul quale ci permettiamo di rinviare a G. Campanini, *Antonio Rosmini e le ideologie dell'89*, relazione al convegno internazionale di studi su «Rosmini pensatore europeo» (Roma, ottobre 1988), i cui Atti sono in corso di stampa.

⁽²²⁾ Cf. in particolare II, nn. 356 ss. (pp. 811 ss.). Secondo il Roveretano - che qui mostra di accettare esplicitamente la sostanza della teoria della divisione dei poteri - è necessaria una chiara distinzione fra chi esercita il potere esecutivo, il potere giudiziario e il «potere di coazione»: «un'agenzia, dunque, un tribunale e una forza sociale sono istituzioni che emanano dal concetto di società: sono poteri che si dividono utilmente, o anche necessariamente, dall'assemblea, o sia dal complesso de' soci» (*op. cit.*, II, n. 359, p. 812). Tali poteri sono «di loro natura separati» (*Ibid.*, n. 360, p. 812). Questa complessa organizzazione di poteri è ordinata essenzialmente alla tutela della libertà; spetta a tale insieme di istituzioni «non mettere agl'individui che compongono la società alcun ostacolo, pel quale essi sieno impediti o impacciati nel conseguimento del vero bene umano, ultimo ed essenziale fine non meno dell'individuo che della società» (*Ibid.*, n. 369, p. 814). Sul costituzionalismo rosminiano si veda la puntualizzazione di C. GHISALBERTI, *Rosmini e il costituzionalismo risorgimentale*, in *Rosmini e la storia*, *op. cit.*, pp. 140 ss. Sulla figura del «Tribunale politico», fondamentale F. MERCADANTE, *Il regolamento della modalità dei diritti*, Giuffrè, Milano, 1974.

sentato dall'insieme dei fondamentali testi costituzionali rosminiani del 1848 ⁽²³⁾.

È significativo che tanto nel progetto di Costituzione per lo «Stato romano» tanto ne «La Costituzione secondo la giustizia sociale» sia solennemente affermato, quasi all'inizio, il principio secondo il quale «i diritti di natura e di ragione sono inviolabili per ogni uomo». Commentando questa norma lo stesso Rosmini afferma che «ogni dispotismo ha per sua radice la negazione de' diritti naturali e di ragione», per cui affermare questi diritti è per ciò stesso istituire un freno al dispotismo. «Tutti i diritti individuali di natura e di ragione - aggiunge - non debbono essere toccati dall'azione della società civile: pure fin qui quest'azione li avvolgeva nel suo vortice, quasi macchina inesorabile, e li stritolava». È dunque giusto che la società appresti un sistema di «guarentigie che assicurino tali diritti» ⁽²⁴⁾.

Non si tratta, tuttavia, di un'astratta proclamazione dei diritti, perché a questa norma fondamentale se ne accompagnano altre che da un lato puntualizzano e precisano i vari diritti di libertà - dalla libertà di stampa a quella di insegnamento - e dall'altro creano le premesse per il superamento di quello che Rosmini ritiene sia stato il grande limite della rivoluzione francese e la causa prima del suo degenerare nel dispotismo, e cioè l'assenza di adeguati strumenti di garanzia delle libertà individuali, limite al possibile strapotere di minoranze e talora della stessa maggioranza.

Di qui la proposta di costituire una «Suprema corte di giustizia politica», o «Tribunale politico», decentrato attraverso sue sezioni in tutto il territorio dello Stato e i cui giudici sono «nominati dal popolo con voto universale e uguale fra gli eleggibili alle Camere che abbiano almeno quarant'anni compiuti». Allo stesso modo, nessuna limitazione è posta quanto all'accesso di tutti i cittadini ai Tribunali politici per ottenere la salvaguardia di diritti eventualmente violati, poiché «ogni persona individuale può far ricorso al tribunale politico competente nel caso che qualche deliberazione del potere legislativo violasse i diritti garantiti dal

⁽²³⁾ Si veda la raccolta di testi, A. ROSMINI, *Progetti di costituzione - Saggi editi e inediti sullo Stato*, a cura di C. GRAY, Bocca, Milano, 1952; ivi anche *La Costituzione secondo la giustizia sociale* pubblicata originariamente anonima presso Redaelli, Milano, nel maggio del 1848 e posta all'indice nel 1849. Sulla vicenda di questo e degli altri scritti rosminiani, si veda l'ampia introduzione preposta da Gray all'ediz. cit.

⁽²⁴⁾ *Progetti di Costituzione*, op. cit., (ivi, a pag. 17 il testo e alle pp. 85 e 111 il commento).

presente statuto»⁽²⁵⁾. Funzione di garanzia che va assai al di là, dunque, dell'ambito della legislazione ordinaria, che ha come immediato referente il rispetto delle nuove norme vigenti, in quanto oggetto di protezione sono *tutti i diritti*, abbiano essi trovato o meno una concretizzazione in appositi strumenti legislativi.

Tendente a identificare la rappresentanza parlamentare con una funzione essenzialmente amministrativa, e da questa logica indotto a mantenere il voto basato sul censo ed a diffidare dunque dell'estensione dei diritti elettorali, Rosmini supera, per quanto riguarda la garanzia dei diritti individuali, il rigido sistema censitario e non esita a proporre per questo fondamentale organismo di garanzia il suffragio universale, dato che la protezione dei diritti interessa egualmente tutti i cittadini, «essendo egualmente sacri i diritti del proletario e dell'uomo dovizioso»⁽²⁶⁾. Diseguaglianze possono esservi quando si tratta delle *cose* (e la rappresentanza propriamente politica tende, per Rosmini, essenzialmente a garantire la buona amministrazione delle cose), ma non quando sono in gioco i diritti delle persone. Qui, nel Tribunale politico eletto a suffragio universale ed al quale tutti i cittadini possono accedere senza limitazioni di istruzione o di censo, i diritti di libertà trovano il luogo eminente della loro tutela.

LIBERTÀ CIVILE E LIBERTÀ RELIGIOSA

La terza struttura di garanzia dei diritti di libertà del cittadino è rappresentata dalla società religiosa, da una Chiesa resa pienamente libera nell'esercizio della sua missione. Qui in Rosmini la passione del riformatore politico e quella del riformatore religioso si incontrano: la società religiosa rappresenta un decisivo argine al prevalere del dispotismo e dunque l'esistenza di una Chiesa libera ed autonoma finisce per rappresentare anche una fondamentale garanzia di libertà per i cittadini. Non è questo, evidentemente, il primo né il fondamentale compito della Chiesa, società religiosa finalizzata prima di tutto e soprattutto alla salvezza; né Rosmini, pur non nascondendo, soprattutto negli scritti degli

⁽²⁵⁾ *Progetti di Costituzione, op. cit.*, p. 81. Più oltre (p. 227) Rosmini rivendica nuovamente la funzione di questo «supremo e santissimo Tribunale» che «tutela non meno la giustizia individuale che la sociale, non meno i diritti che riguardano la libertà che quelli che si riducono alla proprietà».

⁽²⁶⁾ *Ibid.*, p. 227.

anni '40, le sue simpatie per il movimento neoguelfo, accentua eccessivamente la missione «civile» della Chiesa e del Papato, come avevano fatto in quegli stessi anni Vincenzo Gioberti e Gioacchino Ventura ⁽²⁷⁾. Ma il potenziamento della libertà civile che deriva dal riconoscimento della libertà religiosa è in qualche modo nelle cose: la società religiosa rappresenta, in negativo, un potente limite alle possibili prevaricazioni del potere e, in positivo, un decisivo punto di riferimento per la crescita delle libertà civili in generale. Riconosciuta e garantita nella sua libertà, la Chiesa diventa, nella visione rosminiana, quasi a fare partecipare anche la società di questa sua interiore pienezza, un potente fattore di incivilimento ⁽²⁸⁾.

Le tesi di fondo di Rosmini in tema di rapporto fra libertà religiosa e libertà civili sono già enunziate nelle *Cinque piaghe*. Il restringersi dello spazio di libertà della Chiesa - drammaticamente esemplificato dall'assoggettamento al potere politico della nomina dei vescovi - appare «non meno funesto alla Chiesa che allo Stato», ed anzi credere il contrario sarebbe «un grave errore politico» ⁽²⁹⁾ (e non solo un recare danno alla Chiesa). Lungi dal rafforzare lo Stato, l'assoggettamento ad esso della Chiesa lo indebolirebbe, perché solo una Chiesa libera può prestare alla società civile il contributo che le è proprio. La «congiunzione indivisa dello spirituale e del temporale» nuoce dunque insieme allo spirituale e al temporale ⁽³⁰⁾.

⁽²⁷⁾ Sulla differenza fra il progetto rosminiano e il progetto neoguelfo, sia consentito rinviare al nostro *Antonio Rosmini e il problema dello Stato*, Morcelliana, Brescia, 1983, pp. 103 ss. Per quanto riguarda Ventura, cf. M. TESINI, *Gioacchino Ventura - La Chiesa nell'età delle rivoluzioni*, Studium, Roma, 1988.

⁽²⁸⁾ È, questa, la prospettiva comune ai tre testi nei quali soprattutto il tema della libertà della Chiesa è svolto: *Delle cinque piaghe della Santa Chiesa* (1832-1848), nuova ediz. a cura di A. VALLE, CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI - CITTÀ NUOVA, STRESA-ROMA, 1981; *Filosofia del diritto* (1841-43), ediz. cit. (cf. «Diritto della società teocratica», II, nn. 486-968, pp. 848-987); *Progetti di Costituzione* (1848), ediz. cit. Nella vasta letteratura sulla libertà religiosa in Rosmini basterà richiamare F. TRANELLO, *Società religiosa e società civile in Rosmini*, Il Mulino, Bologna, 1966 (in particolare pp. 247 ss.); G. MOLTENI MASTAI FERRETTI, *La libertà religiosa in Rosmini*, Giuffrè, Milano, 1972 (pp. 201 ss.); P. BELLINI, *Temi di diritto pubblico ecclesiastico nel pensiero di A. Rosmini*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Giuffrè, Milano, 1985, n. 5, pp. 199-241.

⁽²⁹⁾ *Delle cinque piaghe*, ediz. cit., p. 14.

⁽³⁰⁾ *Ibid.*, p. 120. Il mancato rispetto della libertà della Chiesa ha effetti negativi sullo Stato e ne ostacola l'incivilimento (*Ibid.*, p. 120). Viene infatti rotto in tal modo l'essenziale «equilibrio fra i poteri» (p. 176) e si apre la strada al dispotismo. Del resto,

Appunto in quest'ottica Rosmini può parlare di «civilissima religione del Cristo» ⁽³¹⁾: «civilissima» perché posta a fondamento dell'incivilimento, non certo come struttura d'ordine e scuola di soggezione al principe ma in quanto assertrice e garante della libertà, in tutte le sue forme; libertà dalla quale nasce appunto, la civiltà.

L'affermata connessione fra cristianesimo e libertà si fonda essenzialmente su tre ordini di considerazioni.

Innanzitutto i diritti dell'uomo non avrebbero una base stabile e sicura senza un fondamento religioso; venendo meno la forza ispiratrice del cristianesimo, «l'essere stesso de' diritti è manchevole». In questo senso «la società cristiana è quella da cui i diritti», primi fra tutti i diritti di libertà, «ricevono il pieno loro essere e il valore» ⁽³²⁾.

In secondo luogo, nel momento in cui la religione proclama l'assolutezza di Dio, unico essere al quale realmente si addice l'appellativo di «Signore», relativizza ogni umano dominio, ogni forma di potere politico: «dal non darsi se non un solo Signore séguita che non si dà se non una sola servitù», che è poi la libertà dei «figli Dio» ⁽³³⁾. La pretesa del dispotismo di esercitare un pieno dominio sull'uomo viene tenuta a freno dal riconoscimento dell'unica suprema signoria di Dio.

Infine la libertà religiosa appare a Rosmini il fondamento e in qualche modo il preludio, se non addirittura la condizione necessaria, di tutte le libertà: è la forma eminente di rivendicazione del «diritto di libertà assoluta» di ogni uomo che dà senso a tutti i diritti civili ⁽³⁴⁾. Quando la libertà religiosa vien meno, entrano in crisi tutte le altre libertà.

Ecco perché, nel progetto di Costituzione elaborato nel 1848 e nel quale il Roveretano riassume il suo pensiero in ordine ai rapporti fra Stato e Chiesa, un posto centrale occupa la rivendicazione della piena libertà della Chiesa contro ogni nostalgia di «Stato cattolico». «È garantita - suona l'art. 3 del Progetto di Costituzione del Regno dell'Alta Italia - la libertà d'azione alla Chiesa cattolica; la comunicazione diretta

nota più oltre Rosmini, una Chiesa «schiava e spregiata» non potrebbe assolvere pienamente al suo compito di formazione delle coscienze e dunque introdurrebbe elementi di debolezza nel corpo sociale; così colui che si farà assertore della libertà della Chiesa - conclude Rosmini, in un passo aggiunto nel 1848 e con chiaro riferimento a Pio IX - sarà nello stesso tempo «liberatore della Chiesa» e «salvatore delle nazioni» (*op. cit.*, p. 180).

⁽³¹⁾ *Filosofia del diritto*, ediz. cit., n. 489, p. 851.

⁽³²⁾ *Ibid.*, n. 492, p. 853.

⁽³³⁾ *Ibid.*, n. 540, p. 868.

⁽³⁴⁾ *Filosofia del diritto*, *op. cit.*, n. 786, p. 929.

con la S. Sede in materie ecclesiastiche non può essere impedita; i Concili sono un diritto della Chiesa; le elezioni de' Vescovi si fanno a clero e popolo, secondo l'antica disciplina, riservata la conferma al sommo pontefice»⁽³⁵⁾. «Libertà d'azione», non privilegi, né concessioni o statuti speciali; né è un caso che l'esplicitazione di questo principio riguardi una serie di tematiche propriamente e puramente religiose, le uniche che Rosmini ritiene debbano essere costituzionalmente protette, rimettendo tutte le altre questioni in materia mista - dalla regolamentazione del matrimonio alle norme in materia di istruzione - alla legislazione ordinaria.

Preoccupato soprattutto della libertà della Chiesa, Rosmini si mostra diffidente nei confronti tanto dell'espressione «religione dello Stato» quanto dei riguardi della formula, fatta propria dallo statuto albertino (e ben nota al Roveretano, che redige il suo progetto dopo avere preso visione di tale statuto), della religione cattolica come «sola religione dello Stato», formula che non viene in alcun modo ripresa nel suo progetto. In questa linea si colloca la ferma rivendicazione della libertà di coscienza, che «deve essere inviolabile». «Non si dà libertà di coscienza - aggiunge Rosmini - se non si permette a tutti di esercitare le leggi della propria religione, in tutta la loro estensione»; e la libertà di coscienza è il bene «più prezioso» di una nazione cattolica.

La conclusione di Rosmini è che «la religione cattolica non ha bisogno di protezioni dinastiche, ma di libertà». Dunque «il più grande degli assurdi si è che in un popolo libero sia schiava la religione ch'egli professa»: ipotesi, questa, di fatto irrealizzabile perché ove mancasse la libertà religiosa sarebbero ferite anche tutte le altre libertà, essendo la libertà religiosa il «primo elemento della libertà»⁽³⁶⁾.

NOTAZIONI CONCLUSIVE

Personalismo, costituzionalismo, libertà religiosa: sono questi il fondamento e la garanzia delle libertà civili, all'interno di un discorso in

⁽³⁵⁾ *Progetti di Costituzione, op. cit.*, pp. 73-74.

⁽³⁶⁾ *Ibid.*, pp. 88-90. Queste pagine rosmينية rappresentano una lucida ed insieme appassionata rivendicazione della libertà della Chiesa. Muovendo da questa preoccupazione - e attento a cogliere la lezione della storia - il Roveretano si mostra diffidente nei confronti di ogni privilegio accordato dai Principi alla Chiesa. La grande lezione ecclesiologica delle *Cinque piaghe* viene qui tradotta in concrete formulazioni giuridiche.

cui *tutto si tiene*. Non appare sufficiente a Rosmini superare definitivamente, a livello concettuale, la contrapposizione fra «servo» e «padrone», mostrandone contro Haller la «innaturalità» e insieme, contro Hegel, la strutturale «a-socialità». Occorre fare un ulteriore passo avanti e circondare la libertà di una serie di sostegni e di protezioni, ed è appunto questo il compito cui Rosmini costituzionalista si accinge.

Del tutto fuori, ormai, del contesto culturale della Restaurazione e non toccato da nostalgie per l'antica figura dello «Stato cristiano», il Rosmini maturo appare forse più di ogni altro pensatore del suo tempo pienamente fiducioso nella libertà e nella sua logica interna. La stessa Chiesa, lungi dal contrastare questo movimento impetuoso volto al riconoscimento delle libertà, è sollecitata a porsi in qualche modo alla sua guida, rivendicando per sé non protezioni o privilegi ma puramente e semplicemente la libertà, germe fecondo dal quale si sviluppano e terreno ubertoso al quale si alimentano tutte le altre libertà.

Qui, sul terreno della libertà, le pastoie che sotto alcuni aspetti (soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra proprietà e rappresentanza politica) ancora inceppano il pensiero del Roveretano si sciolgono, in una visione di società aperta e a larga base popolare. Dove sono in questione gli interessi, può ancora prevalere il censo; ma dove sono in gioco i diritti di libertà - quelli appunto che vengono garantiti dalla originale costruzione rosminiana del «Tribunale politico» - tutte le persone sono eguali ed hanno eguale diritto a vedere riconosciute e tutelate le loro fondamentali libertà.

RIASSUNTO - La categoria di libertà sta al centro del pensiero di Antonio Rosmini, e ne sorregge tutto il pensiero politico, soprattutto nella ricca stagione del «costituzionalismo» (1848). Muovendo dalla concezione della persona come libertà, il Roveretano elabora un articolato sistema di tutela della persona, fondato sulla originale figura del «Tribunale politico», garante della salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini.

RESUMÉ - Située au centre même de la réflexion politique de Antonio Rosmini, la conception de la liberté caractérise fortement sa pensée. Mouvant d'une vision personaliste de la liberté, le philosophe de Rovereto va construire un complexe système de sauvegarde des libertés (politique, moral, religieuse), axée, pour ce qui concerne le domaine politique, sur l'originelle idée d'un «Tribunal politique» suprême garante des libertés des citoyens.